

FOGLIO INFORMATIVO

4faRg -Finanziamenti non cambiari ad imprese (Specialprestito) “AZIONE 1.3.2. Sostegno alle PMI- Investimenti produttivi del PR Toscana FESR 21-27

Prodotto destinato a investimenti e liquidità' per imprese nuove e solo per investimenti per le PMI già costituite

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Nome Cognome /Ragione Sociale.....

Indirizzo.....

E-mail.....Telefono.....

Iscrizione all'Albo/Elenco..... Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco.....

CHE COS'E' IL CONTRATTO DI PRESTITO AD IMPRESE

Struttura e funzione economica

Il contratto di prestito “AZIONE 1.3.2. Sostegno alle PMI- Investimenti produttivi del PR Toscana FESR 21-27” è un contratto di finanziamento con preammortamento, destinato a due specifiche linee di intervento:

- Linea A, destinata a progetti di investimento contenenti attivi materiali, attivi immateriali e spese per capitale circolante;
- Linea B, destinata a progetti di investimento contenenti attivi materiali e attivi immateriali e progetti green.

Il finanziamento, a seconda della linea utilizzata, prevede una agevolazione regionale, concessa sotto forma di sovvenzione, che può, a seconda dei casi, consistere nella “sovvenzione in conto interessi”, mediante abbattimento totale o parziale degli interessi applicati sul finanziamento concesso, oppure nella “sovvenzione in conto commissioni di garanzia”, calcolata attraverso l'abbattimento del costo della garanzia ed erogata mediante accredito. Il finanziamento è assistito da garanzia diretta del consorzio Confidi, convenzionato con CRV e controgaranzia MCC attraverso la Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia L: 662/96.

L'ammortamento dei finanziamenti viene eseguito con metodo francese (a quote capitale e quote interessi).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso di interesse, nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso iniziale;
- mancato riconoscimento della sovvenzione pubblica;
NORMATIVA AGEVOLATA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI
- Delibera_n.756_del_25-06-2024 pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Per tutte le normative per ottenere un'adeguata informazione e per un corretto iter istruttorio della richiesta di agevolazione prima di formalizzare la domanda alla Banca, è consigliabile consultare il sito ufficiale della Regione Toscana www.regionetoscana.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo applicato

(calcolato secondo la disciplina in materia di credito ai consumatori)

A titolo esemplificativo sono di seguito indicate le rate mensili relative ai piani di ammortamento sviluppati al tasso massimo attuale (tasso del **16,00%**) per un capitale di **Euro 1.500,00**

Durata	Rata mensile	TAEG	Durata	Rata mensile	TAEG
12 mesi	€136,10	25,01%	54 mesi	€39,14	19,30%
24 mesi	€73,44	21,54%	66 mesi	€34,32	18,99%
36 mesi	€52,74	20,22%	78 mesi	€31,05	18,76%
84 mesi	€46,87	19,82%	84 mesi	€29,79	18,67%

PRESTITI A TASSO VARIABILE Azione 1.3.2. PR Toscana

Parametro di riferimento: EURIBOR/6M

Durata finanziamento	da un minimo di 12 ad un massimo di 84 mesi; in convenzione con Consorzi Fidi
Importo minimo concedibile	Eur 10.000 (diecimila/00)
Importo massimo concedibile	Eur 50.000 (cinquantamila/00)
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili, semestrali o annuali.

TASSI per finanziamento assistito da garanzia confidi

Tasso nominale annuo massimo applicato Sia per Linea A che per Linea B	Tasso di stipula maggiorato dello spread
Tasso nominale massimo di preammortamento	Tasso di riferimento Euribor/6mesi con una maggiorazione massima di 3,75 punti.
Spread	Minimo 2,50% massimo 3,75% a seconda delle classi di merito creditizio in uso presso la Banca
Tasso nominale annuo a regime	Tasso Euribor/6mesi con maggiorazione massima del medesimo di 3,75 punti

Modalità di indicizzazione

Euribor/6 mesi – Tasso di riferimento ministeriale: il tasso d'ingresso (cioè stabilito all'atto della stipula del prestito) rimane tale per il periodo iniziale. Con decorrenza 1/1 e 1/7 di ogni anno, per Euribor/6 mesi, si applica il tasso equivalente alla media mensile Euribor/6 mesi/365 riferita all'ultimo mese del semestre precedente e, per il Tasso di riferimento ministeriale, il tasso del primo mese del semestre di competenza. Ferma restando l'invariabilità della maggiorazione prevista.

I tassi sono rilevati sul quotidiano "Il Sole24ore".

Comunque nei limiti del tasso massimo sopra indicato, per quanto ovvio, l'aumento del tasso di interesse comporterà l'aumento complessivo della rata mensile.

Per tutta la durata del finanziamento, il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore alla maggiorazione concordata ("spread"), che costituirà quindi il tasso minimo.

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per il calcolo dell'Euribor ("Indice di Riferimento"), la Cassa utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive integrazioni e/o modificazioni ("Reg. BMR"). Di talché, ogni riferimento all'Euribor presente nel contratto, si intenderà effettuato con riguardo all'Euribor calcolato secondo la metodologia di volta in volta approvata.

Nel caso di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi ("Eventi legali di Sostituzione") riguardanti l'Indice di Riferimento:

1. Non rappresentatività: l'Autorità competente per l'EMMI dichiara ufficialmente o pubblici che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
2. Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: nel caso in cui l'EMMI, un soggetto che agisca per suo conto,

l'Autorità competente per l'EMMI o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblici che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;

3. Illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
4. Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessi in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dell'EMMI.

Esso verrà sostituito dalla Cassa, salvo diversa indicazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità nazionale competente, utilizzando l'indice di riferimento sostitutivo (l'"Indice Sostitutivo") individuato come tale dal mercato, in quanto rifletta la natura e la struttura, nonché la rappresentatività dell'Indice di Riferimento, nel rispetto del Reg. BMR. In caso di cessazione o modifica sostanziale dell'Indice di Riferimento, la Cassa comunica in forma scritta o su altro supporto durevole, entro trenta giorni al cliente le modifiche o l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei Piani. La data a partire dalla quale l'Indice Sostitutivo sarà applicato (la "Data di sostituzione") coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito o di essere rappresentativo. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento. Qualora la Commissione Europea o altra Autorità nazionale competente indichi direttamente un Indice Sostitutivo o pubblici indicazioni suppletive riguardanti l'Indice Sostitutivo indicato dal mercato o l'Indice di Riferimento (inclusi spread o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze dell'Indice Sostitutivo individuato rispetto all'Indice di Riferimento), la Cassa applicherà l'Indice Sostitutivo indicato e/o provvederà alle modifiche in base alle indicazioni fornite.

In ogni caso, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Per maggiori dettagli sull'iter operativo seguito nell'individuazione dell'Indice Alternativo e per la relativa procedura adottata dalla Cassa, si rinvia al "Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento utilizzati per i contratti finanziari" pubblicato sul sito della Cassa [www.crvolterra.it] alla sezione trasparenza".

Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso applicato e comunque entro il tasso massimo applicabile, ai sensi della L. 108/1996
-------------------	---

Il calcolo degli interessi viene eseguito a tasso frazionato, cioè gli interessi sono conteggiati al tasso di periodo determinato dal tasso nominale annuo diviso per la periodicità di rimborso nell'anno.

SPESE

Istruttoria	per prestiti con durata fino a 12 mesi	2,00% sul nominale finanziato
	per prestiti con durata oltre i 12 mesi	3,00% sul nominale finanziato
Oneri consortili*	come quantificati dal singolo Consorzio	
Preammortamento	Previsto per un massimo di 24 mesi	

Rimborso spese presentazione pratica MCC	€ 350,00
Oneri di Mediazione** a carico del cliente richiesto dal mediatore creditizio	Massimo 2% dell'importo finanziato (si applica alle sole operazioni intermedie dai mediatori creditizi in convenzione con la Cassa)
Nel caso in cui il Cliente si avvalga di Consulenti Finanziari Indipendenti o altri mediatori è tenuto a comunicarlo alla prima occasione utile alla Cassa, la quale provvederà a comprendere il compenso del consulente nel calcolo del TAEG/TEG applicato al finanziamento richiesto	
Spese di scrittura contabile	Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento: massimo € 3,50
Spese incasso rata	Massimo € 3,50
Rimborso spese di spedizione	pari a € 1,00 forfettarie a rata per prestiti di importo superiore a € 1.500,00
Certificazione Interessi	Euro 15,00
Commissione per anticipata estinzione	Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.
Commissione per abbandono pratica ***	€ 300,00
Invio Comunicazioni	Per la produzione e spedizione di ogni documento di sintesi periodico previsto dalla legge e/o spese per l'invio di altra corrispondenza relativa al mutuo euro 3,50 se inviato in forma cartacea; Euro 0,00 se inviato con canale telematico.

IMPOSTE

Imposta di bollo: secondo le tariffe previste dalla legge.

I piani di ammortamento adeguati tempo per tempo al variare del parametro di riferimento, sono disponibili presso gli operatori di sportello.

*Tali oneri, quando previsti, sono inclusi nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento

** La provvigione dell'eventuale attività di mediazione creditizia, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

***Tale commissione si riferisce ai costi di gestione della pratica non portata a termine per causa imputabile al beneficiario finale dell'operazione finanziaria.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto in caso di estinzione anticipata

Il Cliente ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto, con l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse. Tali modifiche unilaterali sono comunicate dalla Banca al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, contenente la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca deve comunicare espressamente alla Banca il proprio rifiuto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ha il diritto di recedere dal contratto a cui sono state apportate le modifiche, senza spese prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni normative e regolamentari verranno automaticamente recepite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 7 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa

emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopradescritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Periodo iniziale	Periodo di tempo che va dalla stipula del prestito alla prima variazione di tasso periodica (01/01 oppure 01/07 di ogni anno)
Indice di Riferimento	Indica il parametro di mercato o di politica monetaria (es. Euribor, Libor) preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. E' previsto per un massimo di 24 mesi
Contributo c/interessi o commissioni garanzia	È la componente che viene liquidata alla Banca o al beneficiario da parte dell'Ente Agevolante ai sensi della specifica normativa e che rimborsa parzialmente l'ammontare degli interessi da pagare sul prestito e/o parte delle commissioni sulla garanzia relativa al prestito ottenuto.
Ammortamento	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate composte da quota capitale e interessi.
Mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale

	<p>sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.</p>
<p>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</p>	<p>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore</p>